

COMUNE DI GIAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 2/2019

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ANNO 2019.
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto come segue

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI/ASSENTI
1	PAINI Ezio	SINDACO	Presente
2	BRANCATO Antonino	CONSIGLIERE	Presente
3	GIORS Monica in Abbà	CONSIGLIERE	Presente
4	DEYME Sandro	CONSIGLIERE	Presente
5	PERRONE Barbara	CONSIGLIERE	Presente
6	CAMPO BAGATIN Enzo	CONSIGLIERE	Presente
7	SIBILLE Daniela in Porru	CONSIGLIERE	Presente
8	BELLETTU Luca	CONSIGLIERE	Presente
9	GAGLIARDI Monica	CONSIGLIERE	Presente
10	RONCIL Roberto	CONSIGLIERE	Presente
11	POZZATO Enrico	CONSIGLIERE	Presente

Dei suddetti consiglieri sono assenti: -----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alessandro BORODAKO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PAINI Ezio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera C.C. n 2 del 01/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – ANNO 2019. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Alle ore 20,42 entra in sala consiliare il Consigliere Brancato: Presenti 11

Introduce ed illustra l'argomento con dovizia di dettaglio il Sindaco.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU (art. 1 c. 639 e successivi).

VISTA la legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018.

TENUTO CONTO dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione consiliare n. 15/14 del 24/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti.

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 13 c. 13bis del D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni in L. n. 214/2011 e ss.mm.ii e in ultimo modificato dall'art. 1 c. 10 lett. 2 della L. n. 208/2015, che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. - *Omissis* - A tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 07/12/2018 che stabilisce il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 dal 31.12.2018 al 28.02.2019; termine ulteriormente prorogato al 31/03/2019 dal Decreto del Ministro dell'Interno del 25/01/2019.

TENUTO CONTO che è intenzione di questa amministrazione contenere il livello complessivo della pressione tributaria nonché per specifiche necessità del bilancio di previsione 2019/2021, per effetto delle quali appare opportuno:

CONFERMARE PER L'ANNO 2019, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", già in vigore negli anni dal 2015 e successivi e di seguito riportate:

- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9
più relative pertinenze = **4 per mille;**
con detrazione pari a € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale;
- Altri fabbricati e aree edificabili = **8,6 per mille;**
- Fabbricati gruppo catastale D = **10,6 per mille;**
- Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale = **Esenti**
(in quanto ubicati in area montana).

CONFERMARE PER L'ANNO 2019, le aliquote per l'applicazione della componente **TASI** (Tributo servizi indivisibili), già in vigore negli anni dal 2015 e successivi e di seguito riportate:

- Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU
per mille; **Aliquota = "0,00" (zero)**
- Altri fabbricati Diversi dalle Abitazioni principali e aree edificabili
per mille; **Aliquota = "0,00" (zero)**

di non determinare le detrazioni TASI per azzeramento dell'aliquota;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'area amministrativa/economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

ATTESO che il Segretario comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

Non risultato interventi

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

PRESENTI:	11
VOTANTI:	11
ASTENUTI:	= =
VOTI FAVOREVOLI:	8
VOTI CONTRARI	3 (Gagliardi – Pozzato – Ronsil)

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) di CONFERMARE PER L'ANNO 2019 le seguenti Aliquote e detrazioni, già in vigore negli anni dal 2015 e successivi, per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - anno 2019:**

- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9
più relative pertinenze = **4 per mille;**
con detrazione pari a € 200,00 su base annuale rapportata al numero dei fruitori che adibiscono l'immobile ad abitazione principale;
- Altri fabbricati e aree edificabili = **8,6 per mille;**
- Fabbricati gruppo catastale D = **10,6 per mille;**
- Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale =
Esenti
(in quanto ubicati in area montana).

3) di CONFERMARE PER L'ANNO 2019 le aliquote e detrazioni, già in vigore negli anni dal 2015 e successivi, per l'applicazione **del Tributo sui Servizi Indivisibili "TASI" – anno 2019:**

- Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU
per mille; **Aliquota = "0,00" (zero)**
- Altri fabbricati Diversi dalle Abitazioni principali e aree edificabili
per mille; **Aliquota = "0,00" (zero)**
di non determinare le detrazioni TASI per azzeramento dell'aliquota;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi si rimanda al Regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale nella seduta n. 15/14 del 24/07/2014.

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019.

5) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. - *Omissis* - A tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

6) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione ai fini della trasparenza.

7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000 a seguito di successiva votazione che ha determinato il seguente risultato:

PRESENTI:	11
VOTANTI:	11
ASTENUTI:	= =
VOTI FAVOREVOLI:	8
VOTI CONTRARI:	3 (Gagliardi – Pozzato – Ronsil)

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to PAINI Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alessandro BORODAKO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Giaglione, lì 14.03.2019

BORODAKO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alessandro

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
14.03.2019

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' divenuta esecutiva in data . . . per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- ☐ E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Giaglione nell'apposito link: ALBO PRETORIO (art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 14.03.2019 al 29.03.2019 n. . . 0 del Registro Pubblicazioni.

Giaglione, lì . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alessandro BORODAKO